



COMUNE DI DRO
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE DRO

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 del 22 DICEMBRE 2004

IL SINDACO
Vittorio Fravezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Berlanda

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 19/09/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 22/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 dd. 27/11/2015

STATUTO COMUNALE DRO

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 7 del 22 DICEMBRE 2004 PREAMBOLO

PREAMBOLO	4
TITOLO I – PRINCIPI.....	7
Art. 1 - Territorio, stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore.....	7
Art. 2 – Autonomia della comunità.....	7
Art. 3 - Principi ispiratori.....	7
Art. 4 - Obiettivi programmatici	9
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	12
Art. 5 - Nozione	12
Art. 6 - Regolamento.....	12
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	12
Art. 7 - Istanze, petizioni e proposte.....	12
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	13
Art. 8 - Consultazione popolare.....	13
Art. 9 - Consulte e conferenze	13
CAPO III – REFERENDUM	14
Art. 10 - Norme generali	14
Art. 11 - Esclusioni	15
Art. 12 Norme procedurali	15
Art. 13 Referendum consultivo-propositivo	15
Art. 14 Referendum abrogativo	16
Art. 15 Referendum confermativo statutario.....	16
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	17
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	17
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	17
Art. 16 Attribuzioni.....	17
Art. 17 Convocazione	17
Art. 18 Consigliere incaricato.....	18
SEZIONE II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE	18
Art. 19 Il Sindaco.....	18
Art. 20 La Giunta Comunale	18
Art. 21 Composizione della Giunta Comunale	18
Art. 22 Consigliere delegato	19
Art. 23 Mozione di sfiducia	19
CAPO II - ALTRI ORGANI	20
Art. 24 Il Presidente del Consiglio.....	20
Art. 25 Gruppi consiliari	20
Art. 26 Il Consigliere comunale	20
Art. 27 Commissioni.....	21
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	21
Art. 28 Norme generali.....	21
Art. 29 Prerogative delle minoranze	22

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	23
Art. 30 Principi	23
Art. 31 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	23
TITOLO V – GARANZIE	24
Art. 32 Opposizioni e ricorsi	24
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	24
Art. 33 Il Difensore civico	25
TITOLO VI-ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	26
Art. 34 Principi	26
Art. 35 Forma di gestione amministrativa	26
Art. 36 Organizzazione	27
Art. 37 Competenze del Sindaco e della Giunta Comunale.....	27
Art. 38 Il Segretario comunale.....	27
Art. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	28
Art. 40 Rappresentanza in giudizio.....	28
TITOLO VII - ATTIVITA' CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	29
Art. 41 Enunciazione dei principi generali	29
Art. 42 Convocazioni e comunicazioni.....	29
Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	29
Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	29
CAPO II – L' ATTIVITA' NORMATIVA	29
Art. 45 I Regolamenti	29
Art. 46 Le ordinanze	30
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	30
Art. 47 Procedimento amministrativo	30
Art. 48 Istruttoria pubblica.....	30
Art. 49 Regolamento sul procedimento.....	30
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	31
Art. 50 Principi	31
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	32
Art. 51 Linee programmatiche.....	32
Art. 52 Programmazione finanziaria - controllo	32
Art. 53 Gestione - controllo	32
Art. 54 La gestione del patrimonio	33
Art. 55 Il revisore dei conti.....	33
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	34
Art. 56 Norme generali.....	34
Art. 57 Tariffe.....	34
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	35
Art. 58 Revisioni dello statuto	35
Art. 59 Norme transitorie	35
Art. 60 Disposizioni finali	35

PREAMBOLO

“Magnifica Comunità di Dro e Ceniga” così si indicava infatti un tempo quello che oggi viene comunemente inteso come Comune di Dro. Come per le altre realtà comunitarie della nostra regione, l’antico appellativo si richiama ad un nucleo primigenio di potestà, di diritti e consuetudini, di proprietà indivise e collettive. In una parola, richiama la nostra propensione all’autogoverno e all’autonomia, che attraverso secoli si storia, tra cambiamenti ed evoluzioni, ha prodotto quello che è oggi un sistema maturo di rappresentanza politica, di capacità amministrativa, in altre parole il Comune di Dro.

Già nel toponimo “Dro”, da più parte segnalato come di origine prelatino-celtica, si avverte la forza evocativa della radice celtica “dru”, indicante la quercia, essenza centrale di quella antichissima cultura. Ed invero, al di là della frammentaria presenza di fonti e documentazioni, è possibile delineare a grandi linee la nascita della nostra comunità, a partire dai primi insediamenti preistorici, testimoniate dai ritrovamenti di Pianaura, S.Giovanni al monte, S.Abbondio, sul Colodri: una presenza umana fortemente diffusa a media altezza, vista la probabile impraticabilità della bassa valle, al tempo fortemente segnata dalla presenza delle ramificazioni della Sarca e dei suoi acquitrini. Ma doveva esistere una antica via di comunicazione tra il Lago di Garda ed il nord ed anche questa è stata una delle ragioni degli insediamenti più antichi. Ipotesi fondate disegnano un panorama con due importanti vie di comunicazione risalenti la Val del Sarca, una sulla destra del fiume e l’altra sulla sinistra e Dro a far da crocevia per la val di Cavedine, vista l’impossibilità di passare la chiusa delle Marocche. Al tempo della conquista romana, tutto il territorio trentino era già stabilmente organizzato in quella che gli storici hanno definito “cultura retica”, i cui insediamenti hanno creato la rete dei “paesi”, sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna, con gli insediamenti di Dro e Ceniga già delineati anche se in un fondovalle ancora largamente occupato dalle acque: nella toponomastica ne ritroviamo ancora oggi la traccia: Is-ce, Gere, Sabbioni, Grez, Lac ed altri ancora testimoniano la situazione di allora.

E poi avanti nei secoli delle grandi migrazione dei popoli, i Baiuvari da Nord, i Longobardi da est e poi i Goti. Di quei tempi rimangono interessanti resti di sepolture collettive, reperti ed insediamenti a mezza montagna nelle vicinanze di Dro: Be, Troiana, le Braile testimoniano una possibile “fuga” dal fondovalle poco sicuro. Le cronache narrano comunque come l’esercito dell’Alemanno Leutari, in fuga dalla pianura, si stabilisse a Laghel, “ad Cenesam” che nient’altro sarebbe se non la nostra Ceniga, a testimonianza della persistenza dei nostri insediamenti, pur intempi di estrema difficoltà.

Nel frattempo i nuclei originari dei “masi” che erano sorti probabilmente lungo il corso della via di comunicazione, si erano probabilmente ingranditi e lentamente accorpati, formando quello che gli urbanisti definiscono uno “Strassendorf”: ancor oggi questa struttura fondamentale è ampiamente riconoscibile. In tempi più recenti, per quanto riguarda Pietramurata, è possibile rilevare un percorso

analogo: dal nucleo originario del paese, fortemente segnato dalla presenza della “torre Guaita” la torre della “gwarda” barbarica, la rete dei masi ancor oggi visibile nella toponomastica si andava via via intensificando, fino a formare quegli insediamenti stabili che daranno poi origine all’attuale situazione urbanistica.

Ed ancora avanti, con la riorganizzazione territoriale delle pievi e le grandi proprietà ecclesiastiche a garantire elementi di stabilità: S.Sisinio e S.S.Pietro e Paolo a Ceniga, l’eremo di

S. Paolo sulla strada di Prabi, edifici sacri con dedica padronale riferibile alla Collegiata di Arco testimoniano la fitta rete di relazioni già esistenti che con la nascita del Principato Vescovile diverranno sempre più radicate sul territorio di Dro, Ceniga e successivamente di Pietramurata. Ora il nome del nostro comune comincia a comparire nei primi documenti storici, soprattutto nella contrapposizione tra la famiglia dei Sajano, che avevano probabilmente fortificato quello che ancora oggi si chiama “dos del Castel” e la nascente potenza della famiglia dei d’Arco: la vittoria di questi ultimi avrebbe in qualche modo definito la “geografia politica” del Basso Sarca e con essa le sorti della nostra Comunità. Una Comunità che comunque non cesserà, anche a fronte della crescente importanza della Contea di Arco, di rivendicare le sue prerogative di autonomia ed autogoverno: gli statuti e le pergamene della “Magnifica Comunità” lo testimoniano con estrema forza. Ed è proprio in quegli elementi originari che ritroviamo la forte carica identitaria della nostra comunità, caparbiamente difesi anche in tempi difficili, come lo stesso nome del nostro comune sembra sottolineare.

Nome forte duro quello di Dro infatti, come dure le pareti di roccia e la grande frana post glaciale delle Marocche che racchiudono questa nostra Comunità, nei secoli aggregatasi intorno alla “villa” di Ceniga, di Dro e di Pietramurata, il cui nucleo storico cresciuto attorno alla misteriosa “Torre Guaita” (gwarda – garda – guardia) si è nel tempo avvicinato agli originali masi sparsi a loro volta cresciuti di consistenza. Dal “Croz da Val” che segna il confine a sud con il Comune di Arco, poco distante dall’Eremo di S. Paolo (XII sec.d.c.) fino al “Mas del Gobo” che ne indica l’estremo nord, il territorio del nostro comune è costituito da un interrotto fluire di “specificità” ambientali; dalla fertile pianura alluvionale al “gac-gazzo” di Pietramurata, dal biotopo Sito di Interesse Comunitario delle Marocche, ai “dossi” di Dro, rilievi post-glaciali, gli ultimi rimasti in tutto il basso Sarca.

Le strapiombanti pareti del Monte Brento, meta dei rocciatori di tutta Europa lasciano il passo alle olivaie di Dro, un tesoro di muri a secco e terrazzamenti ancora lì a ricordarci la fatica di strappare il pane alla terra.

Nella valle scorre, ancorchè ridotto nella portata dalle derivazioni idroelettriche, la Sarca, il fiume che ancor oggi, per certi tratti, affascina per la naturalità del suo greto e del suo tortuoso percorso tra gli enormi macigni delle antiche frane.

Il corso del fiume attraversa tutto il territorio del comune, sulla direttrice nord-sud e assieme ai laghetti del Bagàtol, del Laghisòl ed alla parte terminale del Lago di Cavedine costituisce una ulteriore ricchezza ambientale per il territorio comunale.

Questo statuto, costituisce una revisione del precedente, ma al tempo stesso segna la continuità dello spirito di autogoverno della nostra comunità. Risalgono infatti al 1385 i primi documenti ritrovati che contengono "Ordinamenta" regole cioè per la convivenza. Negli archivi comunali si ritrovano molti di questi documenti, preziose testimonianze della vita comunitaria del passato. Regole e statuti che via via hanno nei secoli codificato usi, tradizioni, doveri e diritti intimamente vissuti come propri dalla popolazione, elemento forte di quel percorso identitario proprio di chi ha nei secoli abitato questa "Terra tra i monti".

Regole e statuti che assieme alla forte spinta al mutuo soccorso, al rispetto e cura delle proprietà collettive, alla forte propensione a condividere e regolare l'utilizzo delle risorse naturali hanno contribuito a far crescere in tutta la comunità (regionale/provinciale) la sensibilità autonomista, un patrimonio che oggi attraverso lo Statuto Speciale e le relative leggi Costituzionali costituisce solido lascito per le generazioni future. Uno statuto quindi, che pur parte di un più vasto sistema di autogoverno provinciale e regionale, ben inserito nel più generale quadro di sussidiarietà proprio degli ordinamenti Repubblicani, sancisce l'autonomia amministrativa del Comune di Dro, come autorevolmente previsto dal titolo V della Costituzione, e che speriamo possa costituire uno strumento utile, funzionale, ma soprattutto condiviso e sentito come proprio da tutta la Comunità.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, stemma, gonfalone, medaglione, fascia tricolore

1. Il Comune è costituito dal territorio di Dro capoluogo e dalle frazioni di Ceniga a sud e di Pietramurata a nord. Confina con i territori dei Comuni di Arco, Drena, Cavedine, Lasino e Lomaso. La sede comunale è a Dro.
2. Lo stemma del Comune di Dro raffigura una pianta di ulivo su sfondo azzurro, contornata alla sua sinistra da un ramo di ulivo e alla sua destra da uno di quercia. Lo stemma è sovrastato dalla torre civica a sottolineare la sovranità cittadina.
3. Il gonfalone del Comune di Dro consiste in un drappo di colore verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI DRO". Le parti in metallo ed i nastri sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome dello stesso. La cravatta e i nastri tricolorati dai colori nazionali sono frangiati d'argento.
4. Distintivo del Sindaco quale ufficiale di governo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra. Distintivo del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale è il medaglione previsto dalla normativa regionale.

Art. 2 – Autonomia della comunità

1. Il Comune di Dro è una Comunità ispirata alla democrazia, alla pace, alla solidarietà e alla convivenza.
5. Il Comune di Dro è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, dello Statuto Speciale di Autonomia Trentino A/A Südtirol, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana; è costituito attualmente dai territori e dalle Comunità di Dro, Ceniga e Pietramurata. Fanno inoltre parte della comunità gli iscritti all'AIRE, gli emigrati e gli oriundi; è ente democratico che crede nel processo di integrazione europea, della pace e della solidarietà; è ente con autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite; svolge uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 3 - Principi ispiratori

1. Il comune è titolare originario dei diritti, poteri e funzioni che attengono gli interessi della comunità. Per questo il comune:

- a) informa la propria attività ai principi della sovranità popolare ed ispira la propria azione ai principi della legalità favorendo l'instaurazione di rapporti di fiducia tra amministratori ed amministrati;
- b) riconosce negli ideali cristiani, gli elementi fondanti della storia e della tradizione del proprio territorio e, insieme ai valori del pensiero laico - illuminista, i costituenti fondamentali dell'evoluzione del nostro attuale sistema socio-culturale. Evidenzia nella propria storia di impegno sociale e politico, quelle tradizioni legate all'autonomia amministrativa, come caratteristiche uniche del proprio territorio, riconosciute dalla Costituzione della Repubblica Italiana quale forma avanzata di autogoverno;
- c) proclama la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività; concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
- d) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità alla Carta Europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti di altri paesi anche al fine di cooperare al superamento delle barriere tra popoli e culture;
- e) si impegna a rispettare i diritti enunciati nella convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989, ratificata con legge 27.05.1991 n° 176 ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipenda dalla sua giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di etnia di appartenenza, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica od altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione economica, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari;
- f) tutela e promuove i diritti dei cittadini, l'integrale sviluppo della persona e favorisce l'accoglienza degli stranieri che desiderino fissare la residenza nel suo territorio, nel rispetto della convivenza e delle culture proprie;
- g) promuove ed attua le cosiddette "azioni positive" intese come misure a beneficio delle donne al fine di rimuovere ostacoli che di fatto impediscano la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne secondo le norme della legge 9.12.1977 n. 903 dal titolo "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";
- h) tutela e promuove, al fine di preservarne il valore per l'oggi e per il domani, la puntuale attenzione al territorio ed al suo ambiente, mediante l'utilizzo degli strumenti territoriali ed

urbanistici, formativi e culturali, nel quadro del rispetto delle relative norme di legge;

i) tutela il patrimonio naturale, favorisce l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili ed il risparmio energetico. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di quelle varietà, animali o vegetali, definite transgeniche;

l) provvede alla salvaguardia e valorizzazione per la tutela e la gestione degli usi civici;

m) utilizza anche mezzi informatici e telematici per lo scambio di dati con enti pubblici e con privati;

n) ispira la propria azione ai contenuti dei seguenti atti fondamentali:

- Costituzione e Statuto Speciale di Autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol;
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26.08.1789);
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Assemblea generale delle Nazioni Unite 10.12.1948) art. 28: ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati;
- Cartadell'UNESCO;
- Carta di Cracovia per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito (26.10.2000);
- Dichiarazione di Istanbul sul patrimonio immateriale (16 e 17 settembre 2002);
- Carta di Firenze sulla salvaguardia dei beni culturali europei (1991);
- Carta dei diritti degli anziani (Vienna 1982);
- Agenda 21 sullo sviluppo locale sostenibile;
- Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica 1992;
- Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici 1997;
- Dichiarazione dei diritti degli animali 1978;
- Direttiva CE 2001/77 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 27/09/2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- Prevenzione e riciclo dei rifiuti secondo al comunicazione europea 301/2003;
- Libro bianco fonti rinnovabili – CIPE 06/08/1999;

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura il benessere fisico e sociale, lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune ribadisce e fa proprio il dettato costituzionale della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.

3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni europee, nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni presenti e future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi.
4. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, anche promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali, della sostenibilità e dell'efficacia degli interventi.
6. Il Comune promuove iniziative tese alla promozione di attività che favoriscano la crescita di un sistema che veda l'agricoltura di qualità, il turismo ambientalmente sostenibile, l'offerta culturale, quale volano per una nuova opportunità di crescita economica.
7. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune. A tal fine sostiene l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca, considerando tali attività il mezzo più appropriato per accrescere il livello sociale e civile della propria comunità e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, favorendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno delle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) tutela della persona e della famiglia secondo quanto sancito dagli artt. 2, 3, 29 della Costituzione, intesa come primo nucleo naturale nell'ambito della società; valorizza il ruolo sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - g) tutela della vita umana, rispetto dei principi di bioetica; rispetto della dignità del morente;
 - h) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione nel rispetto della carta costituzionale;
 - i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche

attraverso la promozione dei valori della cultura della convivenza, della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione. Favorisce la conoscenza e la valorizzazione della storia della nostra comunità e della sua cultura e delle sue istituzioni, anche in relazione al quadro regionale, nazionale ed europeo. Rispetta e valorizza le diverse culture nell'ottica della convivenza e della cooperazione;

j) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

k) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra le persone, senza distinzione e discriminazione di razza, origine, lingua, sesso e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione della differenza;

l) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune terra di pace; il Comune ripudia la guerra, i metodi della violenza e della forza per la soluzione delle controversie internazionali;

m) promozione e sostegno di iniziative provenienti dal mondo della cultura giovanile nei confronti delle quali il Comune intende favorire le condizioni di realizzabilità, al fine di valorizzarne il portato sociale e progettuale.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa ed in particolare delle associazioni culturali, sportive, delle cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto.
3. Sono titolari del diritto e dovere di partecipazione:
 - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Dro;
 - b) i giovani residenti nel comune non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
 - c) la popolazione residente nel territorio comunale;
 - d) la popolazione non residente che abbia nel Comune di Dro il centro e la sede della propria attività.
4. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
5. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6 - Regolamento

1. Il Comune disciplina con regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa e partecipazione popolare previste nei capi I e II, nonché del referendum di cui al CAPO III.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento delle consulte;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i soggetti di cui all'articolo
6. 5 comma 3 del presente Statuto, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso le loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del Consiglio

Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno duecento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per l'adozione di un atto del Consiglio Comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi ai quali sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno centocinquanta residenti ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del presente Statuto.

3. Nell'atto di indizione sono indicati la data, i richiedenti e l'oggetto della consultazione e sono individuati i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 9 - Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire Consulte permanenti e temporanee per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

3. Il Consiglio Comunale prevede in particolare la costituzione di apposite consulte da disciplinare

con apposito regolamento, in relazione a:

- le pari opportunità per promuovere il ruolo della donna nella società e nel territorio del Comune, di valorizzare le conoscenze e di sostenere un contesto di pari opportunità. Promuove altresì azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne, contribuendo allo sviluppo della loro identità nonché interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro;
- gli anziani per stimolare la partecipazione attiva delle persone con oltre 65 anni alla politica comunale, orientata verso la terza età, e garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- i giovani per valorizzare gli interessi dei giovani minorenni e promuovere la loro partecipazione alla politica comunale, nonché favorire la partecipazione attiva di giovani tra i 18 e i 29 anni per i progetti che li riguardano;
- l'immigrazione per promuovere la partecipazione e favorire la conoscenza degli Immigrati e la loro integrazione nella Comunità, garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni nel rispetto della rispettiva identità culturale e linguistica;
- la famiglia per valorizzarne il ruolo centrale nella comunità e tutelarne gli specifici bisogni rispetto alla cura dell'infanzia.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo-propositivo, abrogativo e confermativo statutario quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 50 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m..
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da un numero di elettori non superiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di voto per l'elezione del Consiglio Comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentirne la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i residenti che entro il giorno fissato per la consultazione abbiano compiuto il 16° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'elezione del Consiglio Comunale.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione gli aventi diritto al voto secondo le modalità stabilite dall'art. 50 c. 2 ter della L.R. 1/93 e s.m.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica. Entro un mese dalla proclamazione dei risultati, la comunicazione relativa all'esito del referendum è iscritta all'ordine del

giorno del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani attuativi degli stessi e alle relative variazioni.

Art. 12 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui uno in discipline giuridiche, uno in discipline economico finanziarie e un esperto della materia sottoposta a referendum, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti, entro venti giorni, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità i richiedenti la consultazione procedono alla raccolta delle sottoscrizioni. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 (centottanta) giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum entro un mese, da tenersi nel primo turno utile.
5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 13 Referendum consultivo-propositivo

1. Possono essere richiesti referendum consultivi-propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed al regolamento.

2. Se il referendum consultivo-propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

Art. 14 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 15 Referendum confermativo statutario

1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio del Comune, prevista dall'art. 60, comma 1 del presente Statuto, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dalla normativa in materia di ordinamento dei Comuni, delibera;
 - a) la denominazione di vie e piazze;
 - b) il conferimento della cittadinanza onoraria;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 1.000.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - e) l'estinzione e l'apposizione del diritto di uso civico, nonché la sospensione di durata pari o superiore a nove anni;
 - f) la nomina di commissioni consiliari;
 - g) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza .
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 17 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro il termine di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-

elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale e all'elezione del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 18 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19 Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 20 La Giunta Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 21 Composizione della Giunta Comunale

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da un numero di assessore non superiore a 5 (cinque), di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 30 novembre 1994 n. 3 e s. m., pari a

nr. 4 (quattro); le indennità mensili sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi ai sensi di legge.

3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere comunale ed assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.

4. La Giunta comunale viene nominata dal Sindaco con proprio decreto .

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 22 Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 23 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia. In tal caso il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 24 Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione può essere eletto a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
2. Il Vicepresidente, viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) presiede il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - c) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - e) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - f) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - g) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - h) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - i) promuove e coordina, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta;
 - j) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - k) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 25 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano durante la prima seduta al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, vengono inviati a tutti i Consiglieri Comunali gli elenchi delle delibere e delle determinazioni dirigenziali.

Art. 26 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà

di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di assunzione al protocollo comunale. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede entro 5 gg. a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga alla terza seduta, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 27 Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da esperti esterni, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 28 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 29 Prerogative delle minoranze

1. Il portavoce delle minoranze è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. Ai consiglieri di minoranza spetta la nomina di altro eventuale portavoce. Nel regolamento saranno indicate le funzioni del portavoce.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 30 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche, in tal caso l'elezione avviene con voto limitato.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 31 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 32 Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da
4. tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
5. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione per l'acquisizione di elementi integrativi. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stata adottata la decisione finale, il ricorso si intende
6. respinto a tutti gli effetti.
7. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 33 Il Difensore civico

1. L'istituto del Difensore Civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati, oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
3. Il Difensore civico è organo indipendente ed imparziale, non giurisdizionale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

TITOLO VI -ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34 Principi

1. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente Statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture.
2. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale ed operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
4. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
5. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 35 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. L'art. 37 del presente Statuto, attribuisce alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 37 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 37 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 37 Competenze del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente possono adottare, a parziale deroga del principio di separazione di compiti e responsabilità di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto, atti di natura tecnico-gestionale secondo le modalità definite nel regolamento di organizzazione.
3. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38 Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 35 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 39 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 40 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA' CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 41 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, libera concorrenza e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento sono disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 45 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia Autonoma, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei

Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 46 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi di legge e quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il regolamento disciplina criteri e modalità di comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento amministrativo, la definizione dei termini, i livelli di responsabilità, al fine di garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

4. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

Art. 48 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49 Regolamento sul procedimento

1. Con il regolamento di cui all'art. 47 comma 2, il Comune disciplina altresì:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;

- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, può intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51 Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di fatti o esigenze sopravvenute.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 52 Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda convocazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53 Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54 La gestione del patrimonio

1. Il Comune provvede alla conservazione e alla gestione del proprio patrimonio secondo quanto stabilito dalla legge in materia e dal regolamento, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento.

Art. 55 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare e richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 56 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla vigente legge, nel rispetto delle direttive comunitarie.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovracomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 57 Tariffe

1. La determinazione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a. servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b. in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Revisioni dello statuto

1. La revisione o comunque le modificazioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale come da procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di modifica sono sottoposte preventivamente alla valutazione della Commissione Statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo trovano applicazione le norme contemplate dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei comuni.

Art. 59 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 31 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 60 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.